

Sulla riduzione dei fondi contrattuali relativi ai trattamenti retributivi dei dirigenti medici

di D. Serra - 29 Marzo 2024

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6863 del 14 marzo 2024, che si segnala, ha ribadito il principio secondo cui, in tema di trattamenti retributivi dei dirigenti medici, ove non sia stata fatta tempestiva applicazione delle regole per la riduzione dei fondi contrattuali, prevista dall'art. 9, comma 2-*bis*, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con mod. dalla l. n. 122 del 2010, l'operazione rideterminativa *ex post* va compiuta nel modo che segue:

- 1) innanzitutto, va effettuato il ricalcolo del fondo con cristallizzazione nell'importo corrispondente a quello dell'anno 2010;
- 2) successivamente, l'importo così ricalcolato va riproporzionato in conseguenza della riduzione del numero dei dirigenti cessati dal servizio;
- 3) infine, occorre procedere alla suddivisione dell'ammontare complessivo delle risorse per i trattamenti accessori, come cristallizzato e riproporzionato, per il numero dei dirigenti in servizio in ragione della graduazione; ne consegue che, qualora le somme percepite dai dirigenti siano superiori a quanto ad essi spettante in virtù del ricalcolo così effettuato, occorrerà detrarre dal percepito il minor importo spettante, così individuando, per ciascun dirigente medico, gli importi da restituire(Cass. 23 novembre 2023, n. 32557 e altre conformi).

L'art. 9, comma 2-*bis*, introdotto in sede di conversione, del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), ha chiarito che, dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Un dirigente medico di una Asl aveva convenuto in giudizio il proprio datore di lavoro perché aveva disposto la diminuzione del 30% della remunerazione variabile aziendale del trattamento economico, procedendo al recupero dell'importo corrisposto in più, attraverso la trattenuta in busta paga.

Secondo il dirigente medico:

– tale condotta contrastava con quanto disposto nell'articolo 39 del CCNL 2002-2005 area della dirigenza sanitaria professionale, tecnica ed amministrativa, il quale stabiliva che la retribuzione di posizione costituisce una componente del trattamento economico dei dirigenti, in relazione alla graduazione delle funzioni;

– il comportamento aziendale risultava arbitrario, atteso che per la determinazione dei fondi aziendali, per gli anni 2011, 2012 e 2013, erano stati adottati criteri di calcolo incongrui, che avevano portato all’illegitima riduzione della retribuzione dei dirigenti, sicché era stata errata l’applicazione degli interventi per ottenere i risparmi di spesa;

– l’articolo 9, comma 2-*bis*, del d.l. n. 78 del 2010, consentiva, infatti, la decurtazione del trattamento accessorio e non già di quello fondamentale, ed in particolare era contestata la individuazione quale base di calcolo per la riduzione dei fondi contrattuali dell’intera consistenza dei fondi anziché delle sole voci destinate al finanziamento del trattamento accessorio, in quanto in tal modo si era realizzata un’indebita decurtazione dei fondi relativi ad indennità rientranti nel trattamento fondamentale, senza esservi oltretutto proceduto alla prescritta preventiva revisione della graduazione delle funzioni dirigenziali, quale prevista dalla contrattazione collettiva.

Il ricorrente chiedeva, quindi, che fosse dichiarata l’illegitima decurtazione effettuata dall’ASL e, conseguentemente, fosse pronunciata sentenza di condanna alla restituzione delle somme indebitamente sottratte per le suddette causali.

Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando l’illegitimità della decurtazione effettuata dall’Asl dal Fondo previsto dall’art. 9 del CCNL dirigenza medica e veterinaria, secondo biennio economico 2008-2009, ma ritenendo che la trattenuta operata dall’Asl fosse legittima, quale misura temporanea in vista delle revisioni della graduazione delle funzioni, con modalità compatibili con le risorse del Fondo Contrattuale.

La Corte d’Appello di Napoli, rigettava l’impugnazione principale dell’Azienda Sanitaria e, accogliendo il gravame incidentale del lavoratore, condannava la prima alla restituzione delle somme indicate in dispositivo, in quanto illegittimamente decurtate: la sentenza, nella motivazione, richiamava l’art. 9, comma 2-*bis* del d.l. n. 78 del 2010, conv., con mod., dalla legge n. 122 del 2010, che ha stabilito, come abbiamo visto, che l’ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale non poteva superare il corrispondente importo dell’anno 2010 e che lo stesso era, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio; la *ratio* della norma andava rinvenuta nell’esigenza di fissare un tetto alle risorse destinate al trattamento economico accessorio e la Corte territoriale aveva censurato il fatto che la ASL aveva operato una riduzione forfettaria identica del 30% per tutti i lavoratori; il criterio utilizzato dall’Azienda era, dunque, illegittimo, e non consentiva alla stessa di operare le trattenute che dovevano essere rimborsate; doveva essere, quindi, cura dell’azienda conformarsi ai principi del decreto-legge 78 del 2010, operando le corrette decurtazioni, nel rispetto della normativa primaria, anche all’esito della graduazione delle funzioni dirigenziali.

Per la cassazione della sentenza di appello ricorreva l’ASL, sostenendo, tra l’altro:

– che non era ravvisabile un diritto soggettivo in capo al ricorrente originario, non essendo stata intaccata la componente minima e fissa della retribuzione di posizione;

– che la riduzione, effettuata dall’ASL, aveva inciso in modo proporzionale rispetto al percepito a titolo accessorio, che a sua volta era già *ab origine* differente a seconda delle specifiche funzioni rivestite;

- che la riduzione del 30% della componente variabile della retribuzione era intervenuta in uguale maniera per tutti i dirigenti, così rispettando la diversa graduazione delle funzioni;
- che la sentenza, nella parte in cui aveva affermato l’illegittimità del criterio adottato, non implicava che nessun intervento potesse essere operato sulla parte variabile della retribuzione di posizione del ricorrente originario, e dunque ne sarebbe dovuto derivare una trattenuta minore rispetto a quella disposta.

Il ricorso è stato accolto, con rinvio, dalla Corte di Cassazione, che ha affermato il principio di cui si è detto all’inizio del nostro contributo.

Pe il Collegio, per dare attuazione al criterio indicato dal legislatore, l’ammontare annuo complessivo delle risorse per il trattamento accessorio, come cristallizzato e a mano a mano riproporzionato, va suddiviso per il numero dei lavoratori in servizio in ragione della graduazione esistente; contrasta con la lettera della norma, precisa la Corte, pertanto, una riduzione operata attraverso un taglio percentuale, come quello effettuato dalla ASL in misura del 30%.

È indubbio, si legge sempre nella pronuncia *de qua*, che, se non si sia proceduto ad applicare la “cristallizzazione” al 2010, con riduzione proporzionale alle cessazioni dal servizio, la suddivisione del Fondo può avere portato, negli anni dal 2011 in avanti, al pagamento di somme eccedenti quanto dovuto.

Non è legittimo, per i giudici di legittimità, che si sia provveduto ad un taglio del 30% della quota variabile per ciascun medico, anche perché, come stabilito dalla Cassazione (n. 6930/2021, punto 64), “il trattamento economico complessivamente goduto [...]non poteva certo aumentare ma nemmeno essere riformato *in peius*”.

In mancanza di una tempestiva applicazione della regola di cui all’art. 9, comma 2-*bis*, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con mod. dalla l. n. 122 del 2010, l’operazione rideterminativa *ex post*, viene evidenziato nell’ordinanza che si annota, deve seguire le dinamiche normative e contrattuali e quindi procedere attraverso:

- il ricalcolo dei Fondi secondo il disposto dell’art.9, comma 2-*bis*, depurando gli stessi dalle quote riguardanti il personale cessato;
- Il calcolo di quanto spettante a ciascun medico;
- la detrazione dal percepito di quanto così calcolato come spettante a ciascun medico;
- la conseguente individuazione degli importi che ciascun medico avrebbe dovuto restituire.

Tale ricalcolo, aggiunge la Corte, non attiene in sé alla determinazione economica dei Fondi, ma al diritto soggettivo di ciascun medico a che non si determini una riduzione rispetto a quanto spettante nel 2010 e dunque si tratta di pretesa che non esorbita dalla competenza del giudice ordinario; viene in rilievo, infatti, si legge sempre nella pronuncia che si esamina, la lesione di diritti soggettivi rispetto ai quali la legittimità del comportamento datoriale è censurata in via del tutto incidentale; l’ordinanza evidenzia che, come già affermato dalla Corte a Sezioni Unite(in fattispecie relativa al pagamento delle differenze arretrate in relazione alla

quote residue di fondi contrattuali), il diritto soggettivo del ricorrente, nella prospettazione dello stesso e sulla base delle richieste avanzate, non necessita per assumere consistenza della rimozione provvedimenti di macro-organizzazione(Cass., S.U., n. 33365 del 2022).

La Corte d'Appello, pur avendo correttamente ritenuto legittima la riduzione delle risorse disposta dall'art. 9, comma 2-*bis*, del d.l. n. 70 del 2010, ha ritenuto, conclude la Cassazione, che non sia stata corretta la modalità della riduzione del trattamento accessorio variabile, operata attraverso una trattenuta percentuale del 30%, ma ha poi calcolato il dovuto prendendo a base quanto erogato fino al novembre 2012 e quanto erogato dopo quel mese, determinando la differenza, ma senza mostrare di avere considerato l'avvenuta riduzione dei Fondi per effetto delle cessazioni dal servizio, profilo che è in sostanza contestato e che va, viceversa, verificato per avere certezza di una corretta determinazione del dare-avere.

Dionisio Serra, cultore di diritto del lavoro nell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

Visualizza il documento: [Cass., ordinanza 14 marzo 2024, n. 6863](#)